



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
MARCO DELL'UTRI	Consigliere-Rel.
MARCO ROSSETTI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

REVOCATORIA ORDINARIA Ud.08/11/2022 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29700/2021 R.G. proposto da:

DOMENICO, rappresentato e difeso dall'

rappresenta

e

che lo
difende

-ricorrente-

contro

ANTONIO,
CIRO,
VINCENZA

ANTONIO,

CIRO,

-intimati-

sul controricorso incidentale proposto da
VINCENZA, elettivamente domiciliata in

) che la rappresenta e difende



unitamente all'avvocati

-ricorrente incidentale-

contro
ANTONIO,

CIRO

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ.DIST.TARANTO n. 344/2020 depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data
8/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI.

Rilevato che,

con sentenza resa in data 20/10/2020 (n. 344/2020), la Corte
d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la
decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la
domanda proposta da Domenico per l'accertamento
dell'inopponibilità nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
dell'atto con il quale Ciro (proprio debitore a titolo
risarcitorio) aveva ceduto, in favore di Vincenza un proprio
immobile;

con la stessa decisione, la corte d'appello, in parziale
accoglimento dell'appello proposto ha disposto
l'integrale compensazione tra le parti di entrambi i gradi del
giudizio di merito;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha
evidenziato come, non avendo impugnato la mancata
pronuncia in cui era incorso il tribunale in relazione alla domanda di
accertamento del proprio credito nei confronti del tale
credito doveva ritenersi definitivamente non comprovato, neppure



sotto il profilo del suo carattere litigioso, con la conseguente insussistenza di un presupposto essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria spiegata in via principale;

sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come il
avesse quasi totalmente impiegato il ricavato della vendita del proprio immobile per l'estinzione di altri debiti scaduti e garantiti, come tali non soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c.;

avverso la sentenza d'appello, Domenico propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

Vincenza resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

Ciro e Antonio d'Angela, quest'ultimo già chiamato in giudizio in qualità di procuratore speciale del primo, non hanno svolto difese in questa sede;

Vincenza ha depositato memoria;

con ordinanza interlocutoria n. 20969/22 resa in data 1/7/2022, la Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione ha invitato il ricorrente a depositare la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso nei confronti di **Ciro** ovvero, in mancanza, a procedere all'integrazione del contraddittorio nei relativi confronti;

eseguito tale ultimo incumbente, a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.;

considerato che,

con il primo motivo del ricorso principale, Domenico censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che



l'omessa adozione, da parte del primo giudice, di alcuna pronuncia sulla domanda di accertamento del proprio credito nei confronti del (proposta dall'attore in via subordinata), potesse interpretarsi alla stregua di un suo implicito rigetto, con il relativo conseguente passaggio in giudicato a seguito della mancata impugnazione dell'omessa pronuncia da parte dovendo piuttosto intendersi, detta mancata impugnazione, quale mera rinuncia implicita di detta domanda di accertamento, pacificamente riproponibile in altro e separato giudizio;

il motivo è manifestamente fondato;

osserva il Collegio come il giudice *a quo*, nell'affermare l'equivalenza ad un rigetto – o, in ogni caso, all'attestazione della mancata dimostrazione di alcun credito, anche litigioso, nei confronti del – della mancata adozione, da parte del primo giudice, di alcuna pronuncia sulla domanda di accertamento del credito vantato dall'attore nei confronti del (con il conseguente relativo passaggio in giudicato a seguito della mancata impugnazione, da parte dell'attore, di tale omessa pronuncia), si sia posto in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619), deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinuncia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale (Sez. 3, Ordinanza n. 1828 del 25/01/2018);



tale conclusione, in particolare, deve ritenersi la logica conseguenza del principio in forza del quale va esclusa la formazione di alcun giudicato sugli aspetti del rapporto dedotto in giudizio che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia (Sez. 3, Ordinanza n. 1828 del 25/01/2018, Rv. 647587 - 01, cit; Sez. 3, Sentenza n. 21266 del 10/10/2007, Rv. 599517 - 01);

nel caso di specie, oltre a non aver costituito oggetto di alcun accertamento effettivo specifico e concreto, la domanda diretta all'accertamento del proprio credito nei confronti del non poté neppure dirsi legata da un rapporto di pregiudizialità o dipendenza dall'azione revocatoria proposta in via principale, avendo piuttosto il giudice di primo grado disatteso detta domanda principale, non già in ragione dell'inesistenza della qualità di creditore in capo bensì della mancata dimostrazione, da parte di quest'ultimo, del concreto ricorso delle altre condizioni imposte, dall'art. 2901 c.c., ai fini dell'accoglimento dell'*actio pauliana* spiegata in via principale;

con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2901 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell'*eventus damni* a sostegno dell'azione revocatoria spiegata dall'odierno ricorrente (attesa l'avvenuta utilizzazione, da parte del del prezzo della compravendita impugnata per l'estinzione di altri debiti scaduti e garantiti), avendo la stessa corte d'appello riconosciuto come non tutto l'importo ricavato dalla vendita fosse stato utilizzato dal per l'estinzione di detti debiti scaduti, non potendo attribuirsi alcun significato all'eventuale sussistenza di garanzie reali sul bene compravenduto con l'atto impugnato;

il motivo è manifestamente fondato;



osserva il Collegio come la stessa corte territoriale, nel dare atto dell'avvenuta utilizzazione, da parte del solo di una parte del prezzo ricavato dalla compravendita impugnata in questa sede per l'estinzione di debiti scaduti ("il ricavato della vendita è stato *quasi totalmente impiegato* per il pagamento di rilevanti debiti scaduti e garantiti": cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), abbia implicitamente riconosciuto la sussistenza di un residuo patrimoniale rimasto in capo al in conseguente di detta cessione, senza peraltro darsi cura di accertare, in termini positivi o eventualmente negativi, la rilevanza di detto residuo patrimoniale ai fini della tutela delle ragioni creditorie;

da tale premessa di fatto – direttamente ricavabile dalla lettura della sentenza impugnata (nella specie neppure contestata in sede di ricorso incidentale dalle controparti interessate) – discende la violazione del parametro normativo in questa sede dedotto dal ricorrente principale, non potendo escludersi in alcun modo l'avvenuta dimostrazione, da parte delle controparti interessate, del ricorso concreto di una fattispecie estintiva della prerogativa di tutela azionata in questa sede

con l'unico motivo di ricorso incidentale proposto, Vincenza censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in difetto dei presupposti al riguardo previsti dalla legge;

l'accoglimento dei due motivi del ricorso principale – con la conseguente cassazione della sentenza impugnata – valgono a ritenere assorbita la rilevanza dell'impugnazione incidentale proposta dalla in ordine alle modalità di regolazione, da parte del giudice d'appello, delle spese dei gradi del giudizio di merito;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso principale (assorbito il ricorso incidentale), deve essere disposta la



cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/11/2022.

Il Presidente
Antonietta Scrima

